Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — ROMA - Giovedì, 19 maggio 1927 - ANNO V — Numero 116

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1000.

REGIO DECRETO 20 gennaio 1927, n. 690.

Estensione al personale daziario ex governativo del Governatorato di Roma e dei comuni di Napoli, Palermo e Venezia, della facoltà di esercitare la cessione dello stipendio secondo le norme stabilite per i funzionari dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 21 settembre 1923, n. 2030;
Visto l'altro Nostro decreto 13 gennaio 1924, n. 187;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli impiegati daziari che, dalle dipendenze dello Stato, hanno fatto effettivo passaggio a quelle del Governatorato di Roma e dei comuni di Napoli, Palermo e Venezia, di cui all'elenco vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, potranno continuare ad esercitare la facoltà di cessione dello stipendio secondo le norme e con le modalità vigenti per la cessione degli stipendi dei funzionari dipendenti dallo Stato.

Sullo stipendio dei detti impiegati sarà applicata, senza interruzione, la ritenuta del 0,12 per cento a favore del fondo di garanzia di cui all'art. 18 della legge 30 giugno 1908, n. 335.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 88. — FERRETTI.

Elenco del personale dell'Amministrazione governativa del dazio consumo di Roma presente in servizio al momento del passaggio della gestione stessa al Governatorato (1° gennaio 1926).

Iosini cav. Romolo, ispettore principale.
Guattari cav. Riccardo, contabile capo.
Marzetti cav. Salvatore, ispettore principale.
Mattiangeli Luigi, ispettore principale.
Baroccio cav. Armando, ispettore principale.
Gianfelici Enrico, ispettore principale.
Mercatelli Guido, ispettore principale.
Borsetta cav. Benvenuto, ispettore principale.
Desideri cav. dott. Cesare, ispettore principale.
Giordani Alfredo, ispettore principale.
Mocavini Leandro, ispettore principale.
Betti cav. Francesco, ispettore principale.
Matthiae cav. Enrico, ispettore principale.
Falasca cav. Augusto, ispettore.
Spina Luigi, ispettore.
Tancioni Giuseppe, ispettore.
Loffredo cav. Anacleto, ispettore.
Sivieri Ugo, ispettore.
Manni cav. dott. Pietro, ispettore.
Giorni Filippo, ispettore.
Tedeschi Riccardo, ispettore.
Benedetti Augusto, ispettore.
Noccioli Oreste, ispettore.
Della Seta Giovanni, ispettore.
Lisi Sallustio, ispettore.
Faini Pietro, ispettore.
Mancinelli Ezio, ispettore.
Sensale Eduardo, ispettore.
Dubbini Ercole, ispettore.
Acquaviva Enrico, ispettore.
Bettarini Amedeo, ispettore.
Marini cav. Benedetto, ispettore.
Bruschi Luigi, ispettore.
Fontanieri Eugenio, ispettore.
Colelli cav. Antenore, ispettore.
Lettieri cav. Donato, ispettore.
De Luca Ettore, ispettore.
Marchetti cav. Ugo, ispettore.
Pedullà Attilio, ispettore.
Calosso cav. Carlo, ispettore.
Angelozzi cav. Aldo, ispettore.
Marletta Oreste, ispettore.
Marinoni Alfredo, ispettore.
Donati Alfredo, primo ufficiale.
Valentini Giov. Battista, primo ufficiale.
Lorenzini Eugenio, primo ufficiale.
Liverziani Giovanni, primo ufficiale.
Foglietti Antonio, primo ufficiale.
Rossi Nazzareno, primo ufficiale.
Arduini Enrico, primo ufficiale.
Piccirilli Ettore, primo ufficiale.
Calamari Luigi, primo contabile.
Baldassarri Alfredo, primo ufficiale.
Fossati Luigi, primo ufficiale.
Fiori Remo, primo ufficiale.
Di Marco Antonino, primo ufficiale.
Caponi Giuseppe, primo ufficiale.
Palma Filippo, primo ufficiale.
Sabelli Olderico, primo contabile.
Turrio Silvio, primo ufficiale.
Semadini Carlo, primo ufficiale.
Sassoli Giulio, primo ufficiale.
Sodani comm. Giov. Batta, primo contabile.
Lelmi Adolfo, primo contabile.
Cappabianca Aurelio, primo ufficiale.
Ricci Pio, primo ufficiale.
Brizzolari Oreste, primo contabile.
Rapi Roberto, primo ufficiale.
Scala Riccardo, primo ufficiale.
Natili Luigi, primo ufficiale.

Stoppani Giuseppe, primo ufficiale.
Cestarelli Archimede, primo ufficiale.
Pucci cav. Dante, primo ufficiale.
Cipriano Alfredo, primo ufficiale.
De Santis Giacomo, primo ufficiale.
Siccardi Pietro, primo ufficiale.
Mazza cav. Oreste, primo ufficiale.
Francavilla Romolo, primo ufficiale.
Iero Francesco, primo ufficiale.
Ignesti cav. uff. Arturo, primo ufficiale.
Landi Agostino, primo ufficiale.
Fabris Luigi Secondo, primo ufficiale.
Dagosta Rocco, primo ufficiale.
Raso Gabriele, primo ufficiale.
Vitanza Gioacchino, primo ufficiale.
Bonifacio Luigi, primo ufficiale.
Trippodo Andrea, primo ufficiale.
Crochi Vincenzo, primo ufficiale.
Lo Sardo Paolo, primo ufficiale.
Fontana Luigi, primo ufficiale.
Toti Omero, primo ufficiale.
Morandi Giuseppe, primo ufficiale.
Trigiani Nicola, primo ufficiale.
Angelo Salvatore, primo ufficiale.
Mari Francesco, primo ufficiale.
Vezzoli Gerardo, primo ufficiale.
Cenerini Nicola, primo ufficiale.
Cutropia Vito, primo ufficiale.
Paoletti Antonio, primo ufficiale.
Groia Ludovico, primo ufficiale.
Bonaga Antonio, primo contabile.
Tuzi Camillo, primo contabile.
Cuneo Spartaco, primo contabile.
Centamore Gaetano, primo ufficiale.
Baratto Umberto, primo ufficiale.
Grossi Giacomo Silvio, primo ufficiale.
Baio Carlo, primo contabile.
Molaioli Ettore, primo contabile.
Salerno Alfonso, primo ufficiale.
Mucio Arturo, primo contabile.
Calamida Giulio, primo contabile.
Ceteroni Rinaldo, primo contabile.
Millefiorini Guido, primo ufficiale.
Brizzi Ugo, primo ufficiale.
La Rosa Sante, primo ufficiale.
Galdi Giovanni, primo contabile.
Ferrara Giuseppe, primo ufficiale.
Pontiroli Gobbi Masaniello, primo ufficiale.
Pedoni Roberto, primo ufficiale.
Niccolai Corrado, primo ufficiale.
Marini Ernesto, ufficiale.
Leonardi Francesco, ufficiale.
Perseguiti Alberto, ufficiale.
Comitini Giuseppe, ufficiale.
Menaguale Augusto, ufficiale.
Dotto De Dauli Antonio, ufficiale.
Luchini Alessandro, ufficiale.
Carlino Manlio, ufficiale.
Del Gaudio Gennaro, ufficiale.
Avena Cesare, ufficiale.
Conti Carmelo, ufficiale.
Nigro Goffredo, contabile.
Mangiacapra Raffaele, ufficiale.
Primi Orlando, contabile.
Riva dott. Arnaldo, ufficiale.
Piretta Umberto, ufficiale.
Martino Bernardino, ufficiale.
Matarazzo Sabato, contabile.
Campagna Emanuele, ufficiale.
La Gala Giuseppe, ufficiale.
Abbate Oreste, ufficiale.
Concone Giovanni, contabile.
Melloni Tiziano, ufficiale.
Neroni Mercati Bruno, ufficiale.
Lacerra Mario, ufficiale.
Lo Foco Guido, ufficiale.
Mosino Carlo Alberto, ufficiale.
Manazza Luigi, ufficiale.
Willi Pietro, ufficiale.
Trischitta Salvatore, ufficiale.
De Leoni Luigi, ufficiale.
Infelisi Fausto, ufficiale.
Trovatelli Quirino, ufficiale.
Catti Alberto, ufficiale.
Di Cursi Pietro, commesso.
Pirri Michelangelo, commesso.
Viganò Olimpio, commesso.
Giunta Primo, commesso.
Aducci Giuseppe, commesso.
Posti Antonio, commesso.
De Filippis Clemente, commesso.
D'Amore Raffaele, commesso.
Marzi Antonio, commesso.
Todaro Francesco, commesso.
Ingallinera Giov. Battista, commesso.
Silvestri Antonino, commesso.
Soldà Riccardo, commesso.
Itro Felice, commesso.
Fidilio Concetto, commesso.
Ippoliti Augusto, commesso.
Necco Giovanni, commesso.
Catone Enrico, commesso.
Lalli Umberto, commesso.
Novembri Giuseppe, commesso.
Gialli Lorenzo, commesso.
Giudice Isidoro, commesso.
Brunetti Liberato, commesso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Elenco del personale dell'Amministrazione governativa del dazio consumo di Napoli presente in servizio al momento del passaggio della gestione stessa al Comune (1° gennaio 1926).

Brunetti cav. Giacomo, ispettore principale.
Paradisi cav. Pietro, ispettore principale.
Iamiceli cav. dott. Riccardo, ispettore principale.
Amirante cav. Eugenio, contabile capo.
Gennarelli Alberto, ispettore principale.
Passerini Ferdinando, ispettore principale.
Pettirossi Pietro, ispettore principale.
Bonetti cav. Silvio, ispettore principale.
Bausano Carlo, ispettore principale.
Todrani Attilio, ispettore.
Patanè Manin, ispettore.
Russo cav. Attilio, ispettore.
Bianchini Alessandro, ispettore.
Polentini Ugo, ispettore.
Ceresa Angelo, ispettore.
Pisani Giovanni, ispettore.
Codebò Ettore, ispettore.
Galassi Giuseppe, ispettore.

Delle Cese Filippo, ispettore.
Gasser dott. Gennaro, ispettore.
De Giorgio Raul, ispettore.
Troya Ugo, ispettore.
D'Adamo Guglielmo, ispettore.
Marciani Riccardo, ispettore.
Squillacciotti Giuseppe, ispettore.
Foresti cav. Aristide, ispettore.
Rossi Riccardo, ispettore.
Notari Luigi, ispettore.
Traficante Giuseppe, ispettore.
Capuano Giov. Battista, ispettore.
Vaccaro Alfredo, ispettore.
Serotti Armando, ispettore.
Salandri Giuseppe, primo ufficiale.
Calcioli Agostino, primo ufficiale.
Marelli Domenico, primo ufficiale.
Lepri Bonifacio, primo ufficiale.
Scateni Aristide, primo ufficiale.
Messina Giuseppe, primo ufficiale.
Pirani Pirro, primo ufficiale.
Luciani Guerrino, primo ufficiale.
Cappellano Ernesto, primo ufficiale.
Salvadori Alfredo, primo ufficiale.
Castagna Gaetano, primo ufficiale.
Pontecchi Guido, primo ufficiale.
Carillo Eduardo, primo ufficiale.
Olivieri Celso, primo ufficiale.
Cattani Giuseppe, primo contabile.
Biagini Dario, primo contabile.
Aliocca Giovanni, primo ufficiale.
Di Pompeo Adolfo, primo ufficiale.
Malorni Emilio, primo ufficiale.
Gambaudo Giov. Battista, primo ufficiale.
Marcucci Lelio, primo contabile.
Alongi Vincenzo, primo ufficiale.
Ceci Ettore, primo ufficiale.
Paternoster Luigi, primo ufficiale.
Sivieri Orlando, primo ufficiale.
Curto Angelo, primo contabile.
Di Pompeo Oscar, primo contabile.
De Vita Olindo, primo ufficiale.
Avati Angelo, primo ufficiale.
Cerasoli Carlo, primo ufficiale.
Zuppello Francesco, primo ufficiale.
Migliaccio Riccardo, primo ufficiale.
Pinto Emilio, primo ufficiale.
De Robertis Alfonso, primo ufficiale.
Di Mella Carlo, primo ufficiale.
Cosentino Luigi, primo ufficiale.
Scarpa Umberto, primo ufficiale.
Vitiello Giovanni, primo ufficiale.
Cavallo Armando, primo ufficiale.
Anzilotti Edmondo, primo ufficiale.
Toppani Arduino, primo contabile.
Rubini Arbace, primo ufficiale.
Zollo Gennaro, primo ufficiale.
Calabrese Giuseppe, primo ufficiale.
Lombardi Domenico, primo ufficiale.
Luongo Tommaso, primo ufficiale.
Parente Carmine, primo ufficiale.
Andreano Matteo, primo ufficiale.
Giannini Giuseppe, primo ufficiale.
Mazzarelli Oreste, primo ufficiale.
Romano Tommaso, primo ufficiale.
Salvarezza Edoardo, primo ufficiale.
Mazzacca Raffaele, primo ufficiale.
Camelio Alfredo, primo ufficiale.
Barone Alberto, primo ufficiale.
Zama Alfredo, primo ufficiale.
Corso Guido, primo ufficiale.
Galiani Ernesto, primo ufficiale.
D'Angelo Ettore, primo ufficiale.
Lombardi Alfredo, primo ufficiale.
D'Andrea Luigi, primo ufficiale.
Guidi Giuseppe, primo ufficiale.
Di Caprio Vincenzo, primo ufficiale.
Sorrentino Celestino, primo ufficiale.
Santoro Francesco, primo ufficiale.
Romeo Giuseppe, primo ufficiale.
Lecaldano La Terza Ugo, primo ufficiale.
Villani Biagio, primo ufficiale.
Montelli Francesco, ufficiale.
Toti Carlo, ufficiale.
Settimi Augusto, ufficiale.
Franchi Arturo, ufficiale.
Ciani Giuseppe, ufficiale.
Mendola Giuseppe, ufficiale.
Fabrizi Giovanni, ufficiale.
Giampaoli Ercole, contabile.
Fraccacreta Paolo, ufficiale.
Wayro Errico, contabile.
Butera Arduino, ufficiale.
Cossu Francesco, ufficiale.
Zisa Giuseppe, ufficiale.
Renzo Gaetano, ufficiale.
D'Angelo Alfredo, ufficiale.
Funaro Giuseppe, contabile.
Sogaro Ermenegildo, ufficiale.
Speranza Carlo, ufficiale.
Celotto Antonino, ufficiale.
Mancini Ottorino, ufficiale.
Baldassarre Oreste, ufficiale.
Scateni Mario, ufficiale.
Macri Salvatore, ufficiale.
Marino Alfredo, ufficiale.
Capone Arturo, ufficiale.
Montuori Francesco, ufficiale.
Franco Alessandro, ufficiale.
Colavolpe Ezio, ufficiale.
Maddalena Salvatore, ufficiale.
Canino Pietro, ufficiale.
Del Bianco Ubaldo, ufficiale.
Chiacchio Aristide, ufficiale.
Moltedo Vincenzo, ufficiale.
Coppola Gabriele, ufficiale aggiunto.
Postiglione Pasquale, ufficiale aggiunto.
Sepe Vincenzo, ufficiale aggiunto.
Andreassi Laura, ufficiale aggiunto.
Palopoli Luigi, ufficiale aggiunto.
Franzese Francesco, commesso.
Giove Vincenzo, commesso.
Puia Giacinto, commesso.
Salvatore Francesco, commesso.
Raso Magno, commesso.
Bartolomeo Salvatore, commesso.
Melorio Francesco, commesso.
Castaldo Vincenzo, commesso.
Raffaglio Giuseppe, commesso.
Stefanile Nicola, commesso.
Della Sala Luigi, commesso.
Giulivo Luigi, commesso.
Alicata Francesco, commesso.
Renda Vincenzo, commesso.
Crea Vincenzo, commesso.
Scortica Raffaele, commesso.

Trotta Vittorio, commesso.
Ranocchiari Flavio, commesso.
Castelluzzo Nunzio, commesso.
Bocchini Luigi, commesso.
Tassinari Alessandro, commesso.
Maisto Antonio, commesso.
Oricchio Giovanni, commesso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Elenco del personale dell'Amministrazione governativa del dazio consumo di Palermo presente in servizio al momento del passaggio della gestione stessa al Comune (1° aprile 1925).

Traina Loreto, contabile capo.
Li Gotti Matteo, ispettore principale.
Longo Gioacchino, ispettore principale.
Colombo Vittorio Emanuele, ispettore principale.
Giardina Giacomo, ispettore principale.
Catalano dott. Luigi, ispettore principale.
Cannizzaro Francesco Paolo, ispettore.
Impallomeni Emanuele, ispettore.
Indovina Angelo, ispettore.
Perricone Camillo, ispettore.
Minieri Arturo, ispettore.
Caliri Alfredo, ispettore.
Noto Ernesto, ispettore.
Savagnone Michele, ispettore.
Graziano Francesco, ispettore.
De Simone Giovanni, ispettore.
Alberti Vincenzo, ispettore.
Perinello Adalgiso, ispettore.
Monastra Manfredi, ispettore.
Savagnone Umberto, ispettore.
Stuto Antonio, ispettore.
Raimondi Francesco, primo ufficiale.
Barone Fortunato, primo ufficiale.
Termini Gaspare, primo contabile.
Di Stefano Salvatore, primo contabile.
Traina Vito, primo contabile.
Cadelo Simone, primo contabile.
Franchina Ernesto, primo contabile.
Trombetta Ferdinando, primo ufficiale.
Ceresia Luigi, primo ufficiale.
Montaldo Giuseppe, primo ufficiale.
Stella Antonino, primo contabile.
Di Benedetto Francesco, primo ufficiale.
Giacopino Domenico, primo ufficiale.
Corso Pompeo, primo contabile.
Li Pira Rodolfo, primo contabile.
Spina Carlo, primo ufficiale.
Ottoveggio Giuseppe, primo ufficiale.
Guarnieri Michele, contabile.
Noto Vincenzo, ufficiale.
Fazio Antonio, ufficiale.
Palumbo Carmelo, ufficiale.
Griffo Carmelo, ufficiale.
Matese Cristofaro, contabile.
Calcara Ernesto, ufficiale.
Inglima Onofrio, ufficiale.
Cesare Giovanni, ufficiale.
Bertorotta Ernesto, ufficiale.
Zaffuto Eduardo, ufficiale.
Fiore Basilio, ufficiale.
Girgenti Antonino, ufficiale.
Buccheri Federico, ufficiale.
Lombardo Francesco, ufficiale.
Anselmo Salvatore, ufficiale.
Riolo Francesco, ufficiale.
Scelta Benedetto, ufficiale.
Galbo Illuminato, ufficiale.
Giannettino Luigi, ufficiale.
Savagnone Luigi, ufficiale.
Malato Saverio, ufficiale.
Lo Valvo cav. Eduardo, ufficiale.
Attinelli Raffaele, ufficiale.
Mangiameli Andrea, ufficiale.
Abramo Federico, ufficiale.
Spotorno Giuseppe, ufficiale.
Di Blasi Giovanni, ufficiale.
Pellegrino Giuseppe, ufficiale.
Di Cesare Attanasio, ufficiale.
Zumpani Luigi, ufficiale.
Martina Giuseppe, ufficiale.
La Bruna Francesco Paolo, ufficiale.
Franchina Antonino, ufficiale.
Brancato Giovanni, ufficiale.
Flandina Francesco Paolo, ufficiale.
Lo Bianco Diego, ufficiale aggiunto.
Cannarozzo Salvatore, ufficiale aggiunto.
Pipitone Carlo, ufficiale aggiunto.
Basso Benedetto, ufficiale aggiunto.
Pollina Manfredo, ufficiale aggiunto.
Pacenza Giuseppe, ufficiale aggiunto.
Barranco Giovanni, commesso.
Adelfio Pietro, commesso.
Todaro Vincenzo, commesso.
Cosenza Girolamo, commesso.
Barranco Pasquale, commesso.
Serafino Pietro, commesso.
Di Fazio Filippo, commesso.
Impallomeni Pietro, commesso.
De Luca Vito, commesso.
Palazzotto Filippo, commesso.
Maranzano Giovanni, commesso.
Pellerito Salvatore, commesso.
Serafino Antonino, commesso.
D'Onofrio Andrea, commesso.
La Bruna Paolo, commesso.
Iacono Giuseppe, commesso.
Zara Vincenzo, commesso.
Magnini Alberto, commesso.
Maio Francesco, commesso.
Spadone Apollonia, visitatrice.
Rà Concetta, visitatrice.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Elenco del personale dell'Amministrazione governativa del dazio consumo di Venezia presente in servizio al momento del passaggio della gestione stessa al Comune (1° febbraio 1924).

Fiorese Gaetano, ispettore principale.
Caucci Clemente, ispettore principale.
Verzè Luigi, contabile capo.
Danieletto Antonio, ispettore.

Rossi Giuseppe, ispettore.
Borin Giov. Ugo, ispettore.
Tapparini Gennaro, ispettore.
Damin Giovanni, ispettore.
De Stefani Antonio, ispettore.
Galinelli Gaetano, ispettore.
Sopelza Carlo, ispettore.
Purisiol Carlo, ispettore.
Ruttilio Clemente, ispettore.
Casarini Fortunato, ispettore.
Gatti Giovanni, ispettore.
Pietroboni Fausto, ispettore.
Toscan Luigi, ispettore.
Rubini Arturo, ispettore.
Savinelli Enrico, ispettore.
Parrocco Giulio, ispettore.
Mion Aldo, primo ufficiale.
Cozza Giulio, primo contabile.
Lazzarini Leopoldo, primo ufficiale.
Tovo Enotrio, primo ufficiale.
Fantoni Giuseppe, primo contabile.
Penzo Aristide, primo ufficiale.
Berti Adolfo, primo contabile.
Berengo Felice, primo ufficiale.
Trotter Giulio, primo contabile.
De Lozzo Virginio, primo ufficiale.
Marchini Riccardo, primo contabile.
Manzelli Ugo, primo ufficiale.
Tiburzio Gino, primo ufficiale.
Grimaldo Giov. Battista, primo ufficiale
Barbon Aldolfo, primo contabile.
Arici Amedeo, primo contabile.
Cavallarin Sante, primo ufficiale.
Sterchele Antonio, primo ufficiale.
Ronzoni Francesco, primo ufficiale.
Fabbri Silvio, primo ufficiale.
Albrizzi Adolfo, primo contabile.
Mondini Luigi, ufficiale.
Cusinato Pietro, ufficiale.
Gasparinetti Giovanni, contabile.
Riguzzi Luigi, ufficiale.
Leone Giovanni, ufficiale.
Zannini Umberto, ufficiale.
Emaldi Senatore, ufficiale.
Scita Luigi, contabile.
Bernabè Riccardo, ufficiale.
Agnesini Giovanni, contabile.
Pallotta Gaetano, ufficiale.
Scarpa Luigi, contabile.
Rossi Emilio, ufficiale.
Mora Guido, contabile.
Pisoni Pietro, contabile.
Donà Mario, ufficiale.
De Paulis Ettore, ufficiale.
Bortoli Luigi, ufficiale.
Fragalà Girolamo, ufficiale.
Zanetti Federico, ufficiale.
Rizzardi Giuseppe, ufficiale.
Bolpin Giuseppe, ufficiale.
Zane Nello, ufficiale.
Melloni Alfonso, ufficiale.
Marinotti Antonio, ufficiale.
Zanellato Agostino, ufficiale.
Del Bianco Romeo, ufficiale.
Nardini Vincenzo, ufficiale.
Franceschi Arturo, ufficiale.
Cesca Angelo, ufficiale.
Cadel Rodolfo, ufficiale aggiunto.
Ferrarin Antonio, ufficiale aggiunto.
Buzzoni Gastone, ufficiale aggiunto.
Spinnato Salvatore, ufficiale aggiunto.
Di Nisio Edmondo, ufficiale aggiunto.
De Liberato Giuseppe, ufficiale aggiunto.
Chiriatti Donato, ufficiale aggiunto.
Clarizio Anselmo, ufficiale aggiunto.
Ceolin Fortunato, commesso.
Penzo Romeo, commesso.
Mangili Guglielmo, commesso.
Lanza Antonio, commesso.
Giuriati Francesco, commesso.
De Marchi Ferdinando, commesso.
Penzo Giovanni, commesso.
Crosara Giuseppe, commesso.
Manzoni Massimiliano, commesso.
Pivotto Giuseppe, commesso.
De Nobile Angelo, commesso.
Bassanello Giuseppe, commesso.
Veronese Ottavio, commesso.
Bastianutto Alessandro, commesso.
Veronese Federico, commesso.
Comin Angelo, commesso.
Piccolo Ildebrando, commesso.
Gavazzi Federico, commesso.
Scandiuzzo Andrea, commesso.
Rignoli Giovanni, commesso.
Centanin Romano, commesso.
Ferrarin Primo, commesso.
Carlotto Antonio, commesso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 1001.

REGIO DECRETO 14 aprile 1927, n. 701.

Uso di uno speciale distintivo per i funzionari diplomatici e consolari all'estero, e per i commissari consolari e gli interpreti di 1ª categoria che hanno ottenuto la promozione straordinaria per merito di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 29 novembre 1857; 18 settembre e 9 novembre 1862; 10 gennaio 1864; 27 gennaio 1865; 9 settembre 1902 e 11 maggio 1905;

Visti i decreti Ministeriali 20 marzo 1859, 13 giugno 1866, e 14 gennaio 1926 con i quali venivano stabilite le divise dei Regi agenti diplomatici e consolari all'estero, dei commissari consolari e degli interpreti di 1ª categoria;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I funzionari diplomatici e consolari all'estero, i commissari consolari e gli interpreti di 1ª categoria che hanno ottenuto la promozione straordinaria per merito di guerra sono autorizzati ad apporre sulla propria uniforme al disopra

delle decorazioni o dei relativi nastrini una Corona Reale sovrapposta a due spade.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 97. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1002.**

REGIO DECRETO 21 aprile 1927, n. **708.**

Regolamento per le rassegne dei militari della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sulla leva marittima, approvato con R. decreto 9 ottobre 1886, n. 4157 (serie 3ª), e successive sue modificazioni;
Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'annesso regolamento per le rassegne dei militari della Regia marina, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina.

Art. 2.

Sono abrogati gli articoli dal 175 al 197 incluso del regolamento per l'esecuzione della legge sulla leva marittima approvato con R. decreto 9 ottobre 1886, n. 4157 (serie 3ª), e qualsiasi altra disposizione contraria a quella del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto avrà vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 aprile 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 106. — FERRETTI.

Regolamento per le rassegne dei militari della Regia marina.

Art. 1.

I militari, i quali, sia alla visita medica, cui debbono essere sottoposti al loro giungere al Corpo, sia durante il servizio, vengano ritenuti inabili ad intraprendere od a continuare il servizio militare, debbono essere sottoposti a rassegna.

Potranno pure essere sottoposti a rassegna quei militari, i quali, già congedati, avanzassero, a mezzo delle Capitanerie di porto, domanda di riforma corredata da certificato medico, e, a loro spese, si presentassero agli accertamenti.

Art. 2.

Sono pure sottoposti a rassegna i militari del Regio esercito, quando i comandanti dei Corpi o dei distaccamenti, ai quali sono assegnati, ne facciano apposita richiesta alle Direzioni degli ospedali militari marittimi, nelle località ove non vi sono ospedali militari del Regio esercito.

Si procederà analogamente per i militari della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza.

Similmente i militari del C. R. E. M. potranno, a richiesta dei comandanti dei Corpi o dei distaccamenti, essere sottoposti a rassegna presso gli ospedali militari del Regio esercito nelle località ove non vi sono ospedali della Regia marina.

Il verbale di riforma sarà rimesso dal direttore dell'ospedale del Regio esercito o della Regia marina al Comando che ebbe a fare la richiesta ed il militare sarà contemporaneamente avviato in licenza illimitata, in attesa del definitivo provvedimento che, per i militari del C. R. E. M., sarà emesso dal Comando superiore del C. R. E. M.

Art. 3.

I militari in attesa di giudizio avanti ai Tribunali militari, qualora siano detenuti, non potranno essere sottoposti a rassegna.

I militari in attesa di giudizio avanti ai Tribunali militari, che non siano in istato di detenzione, potranno essere sottoposti a rassegna e, se proposti per la riforma, potranno essere licenziati provvisoriamente dalle armi, rimanendo però sospesa la definitiva determinazione sino ad esaurito procedimento penale.

Il licenziamento dalle armi non potrà ad ogni modo aver luogo senza il *nulla osta* dell'avvocato fiscale militare.

Art. 4.

Le proposte a rassegna debbono essere fatte:

a) dai comandanti dei depositi, delle difese e dei distaccamenti del C. R. E. M. pei militari riconosciuti inabili alla visita medica, alla quale sono sottoposti al loro arrivo alle armi e prima di essere inviati alle loro definitive destinazioni;

b) dai comandanti dei Depositi, delle Difese, dei distaccamenti del C. R. E. M. delle Regie navi, della R. accademia navale, delle Scuole militari marittime pei militari ad essi assegnati;

c) dai capi riparto degli ospedali militari marittimi pei militari ricoverati in cura negli ospedali medesimi.

Art. 5.

Qualora l'infermità del militare derivi da causa di servizio o qualora il militare, con apposita domanda scritta, alleghi la dipendenza da causa di servizio della sua infermità,

il comandante di Corpo o il capo di servizio, anzichè proporlo a rassegna, dovrà iniziare gli atti pel suo collocamento a riposo con le modalità indicate nel Regio decreto n. 1067 del 22 giugno 1926.

Compiute tali pratiche, se l'infermità non sarà riconosciuta dipendente da causa di servizio, il militare verrà proposto per la rassegna sempre che sia divenuto inabile a continuare il servizio.

Art. 6.

Le proposte di rassegna debbono essere fatte senza indugio, appena cioè riconosciuta nel militare l'imperfezione od infermità, per la quale si ritiene inabile al servizio, quando anche sia stato sottoposto precedentemente a rassegna con esito negativo.

I militari però non saranno riformati o mandati anticipatamente in congedo che dopo essere stati sottoposti a tutti i mezzi curativi e quando la malattia sia rimasta ribelle agli opportuni trattamenti terapici, ovvero sia giudicata di lontana ed incerta guarigione od insanabile od incompatibile con un utile servizio.

I certificati medici dovranno contenere tutte le precedenti circostanze insieme con una compendiosa ma precisa descrizione dello stato morboso e della durata e specie delle cure praticate.

Quando si tratti di militari appartenenti alla leva in corso si dovrà indicare se la malattia era preesistente all'arruolamento, ovvero sia sorta posteriormente a questo.

Art. 7.

I militari affetti da alienazione mentale, non appena accertata tale infermità, debbono essere proposti per la rassegna e riformati.

I direttori di ospedale disporranno subito per l'invio in congedo di tali riformati, provvedendo al loro accompagnamento in patria, oppure al trasferimento nei manicomi delle provincie, alle quali appartengono, restando a carico dell'amministrazione provinciale competente le spese di ricovero dalla data della riforma.

I direttori di ospedali militari marittimi, i quali inviano i malati in osservazione nei vari manicomi, dovranno, dopo un periodo di tempo non superiore a due mesi, svolgere le necessarie pratiche per accertare se sia il caso di collocamento in riforma, ovvero di altri provvedimenti.

Art. 8.

Ogni proposta di rassegna deve essere fatta, inviando alle Direzioni degli ospedali militari marittimi tre esemplari della proposta mod. 39, sui quali deve essere redatta e firmata la relazione sanitaria dell'ufficiale medico proponente la rassegna.

I modelli 39, 40, 42, 43 del regolamento 9 ottobre 1886, n. 4157 (serie 3ª), sono soppressi.

Art. 9.

I direttori degli ospedali militari marittimi designano, per eseguire le rassegne, due ufficiali medici, uno dei quali di grado non inferiore a maggiore, perchè visitino collegialmente il militare proposto a rassegna.

Le definitive determinazioni della rassegna sono riservate al direttore degli ospedali militari marittimi.

Art. 10.

I militari del C. R. E. M. sottoposti a rassegna debbono essere visitati accuratamente dai medici designati, il cui parere sulla idoneità od inabilità temporanea o permanente degl'individui esaminati deve essere espresso in iscritto sulla apposita colonna del mod. 39, citando il relativo articolo dell'elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare nella Regia marina.

Pei militari del Regio esercito, della Regia guardia di finanza e per quelli del C. R. E. Aeronautici, in caso di eventuali rassegne, giusta il precedente articolo 2, si applicherà il rispettivo elenco delle infermità, con le norme del relativo regolamento.

Per i graduati specialmente si dovrà tener conto dell'abito già formato alla vita militare, applicando gli articoli dell'elenco delle infermità ecc. con giusto discernimento e non riformando che quelli le cui infermità od imperfezioni fisiche siano insanabili ed incompatibili con la specialità di servizio della categoria, alla quale i militari stessi appartengono.

I medici debbono pure far risultare sul mod. 39 se l'infermità del militare sottoposto a rassegna era preesistente all'arruolamento, e, nel caso fosse intervenuta successivamente alla presentazione alle armi, far risultare sullo stesso modello che essa non sia stata accertata nè allegata dipendente da causa di servizio, giusta il precedente art. 5.

Nel caso di difformità di opinione, gli ufficiali medici esprimeranno separatamente sul mod. 39 il proprio parere.

Art. 11.

Nei casi dubbi o di dissenso tecnico fra gli ufficiali medici, o tra questi ed il direttore dell'ospedale, deciderà definitivamente la Direzione centrale di sanità militare marittima.

Egualmente si procederà tutte le volte che un militare, essendo già stato visitato e giudicato da un direttore di ospedale, debba essere sottoposto a nuova visita ed osservazione nello stesso od in un altro ospedale militare marittimo; in tali casi il giudizio definitivo sarà dato dalla Direzione centrale di sanità militare marittima.

Art. 12.

Le decisioni che, per delegazione del Ministero della marina, i direttori di ospedali militari marittimi possono pronunciare nelle rassegne sono le seguenti:

1° pei militari che risultano *inabili* in modo assoluto al servizio militare:

a) *riforma*, aggiungendo, nei casi previsti dal paragrafo 16, *con la gratificazione*, ecc.;

b) *proscioglimento dell'arruolamento volontario*, con l'obbligo di concorrere alla propria leva, pei volontari la cui classe, per ragione di età, non sia stata ancora chiamata alle armi.

2° pei militari la cui inabilità non sia ritenuta di carattere permanente:

a) *rivedibilità alla prossima ventura leva*, pei militari arruolati dalla Capitanerie di porto ed inviati a rassegna dai medici dei Depositi e dei distaccamenti, in seguito alla nuova visita cui sono sottoposti al loro arrivo al Corpo; nonchè pei militari che hanno già prestato servizio, qualora la infermità da cui sono affetti sia preesistente alla chiamata alle armi e non sia avvenuta la chiusura della leva, colla quale vennero arruolati;

b) *licenza di convalescenza* (da tre mesi ad un anno);

c) *invio in licenza illimitata per anticipo di congedo*, quando il militare non debba rimanere sotto le armi più di un anno e quando la licenza di convalescenza, di qualunque

durata, che gli venisse concessa, andrebbe a scadere due mesi prima del congedamento della propria classe di leva.

3° pei militari che risultassero *abili* al servizio militare:

a) *conferma di idoneità a tutti i servizi*, sia a terra che a bordo appartenenti alla propria categoria;

b) *conferma di idoneità al servizio militare marittimo*, con proposta di assegnazione ad altra categoria;

c) *assegnazione definitiva ai soli servizi sedentari a terra.*

Art. 13.

La definitiva determinazione, presa dal direttore dell'ospedale dovrà essere comunicata all'interessato, che potrà esporre il proprio reclamo da trascriversi in apposita colonna nel mod. 39, e sul quale deciderà il Ministero - Direzione centrale della sanità militare marittima - se trattasi di questione tecnica, oppure la Direzione generale del personale e del servizio militare, se riguarda questione di indole amministrativa. In quest'ultimo caso il reclamo non sospende la esecuzione del provvedimento preso dal direttore dell'ospedale.

Art. 14.

Tutti i rimandati riceveranno, pel ritorno a domicilio, le spese di trasporto e le indennità di via e di soggiorno in marcia concesse ai militari che si recano in congedo illimitato.

Per garanzia d'identità, il foglio di congedo o di rinvio ad altra leva sarà consegnato al riformato, previo accertamento, dalla Capitaneria di porto competente.

Art. 15.

I direttori di ospedali militari marittimi, in relazione alle disposizioni dei precedenti articoli, si asterranno dal prendere qualsiasi decisione e riferiranno al Comando superiore del C. R. E. M., comunicando gli atti relativi, nei casi seguenti:

a) quando i militari siano proposti pel collocamento a riposo per riforma;

b) quando trattisi di militari, pei quali occorra provvedere a mente del 1° capoverso del precedente art. 5;

c) quando trattisi di militari giudicati inabili in modo assoluto per infermità indipendenti da cause di servizio, i quali abbiano compiuto almeno 15 anni di servizio.

Art. 16.

Ai militari, divenuti inabili per cause indipendenti dal servizio, può essere concessa una gratificazione pari all'assegno di tre mesi, sei mesi, nove mesi o un anno, a seconda del tempo di servizio prestato e principalmente della gravità della malattia, da cui sono affetti, per la quale si presume che saranno per un certo periodo di tempo inabili a proficuo lavoro.

Tale concessione è riserbata al Ministero su proposta degli ufficiali rassegnatori, confermata dal direttore di ospedale.

Soltanto in casi eccezionali, la gratificazione potrà essere elevata sino a due anni di assegno.

Nei casi, nei quali i militari siano riformati senza proposta di gratificazione, si dovranno sempre indicare le ragioni, per le quali non si sia ritenuto opportuno fare la proposta.

Art. 17.

I direttori di ospedali militari marittimi, senza alcuna preventiva autorizzazione del Ministero, potranno, su proposta degli ufficiali medici assistenti alla rassegna o di propria iniziativa, concedere gratificazioni non eccedenti gli assegni di un anno, nei seguenti casi:

a) ai militari divenuti inabili per cause indipendenti dal servizio, i quali contino un servizio effettivo sotto le armi non minore di quattro anni;

b) ai militari che, quantunque abbiano prestato servizio minore di quattro anni, siano affetti da cecità, da perdita o da atrofia assoluta di un membro, da paralisi degli arti o da emiparesi, da malattie polmonari di natura specifica o che presentino esiti o postumi insanabili di gravi malattie degli organi interni.

Art. 18.

Non si deve concedere gratificazione, quando concorrono circostanze abbastanza gravi da far sospettare che le malattie o le mutilazioni siano state provocate od aggravate ad arte.

Art. 19.

Qualora un militare, sottoposto a rassegna e proposto per una gratificazione, venga a morire prima che sia intervenuta la determinazione riguardante la concessione della gratificazione stessa, questa potrà essere devoluta alla famiglia che versi in condizioni disagiate, oppure abbia sopportato gravi oneri a causa della malattia o per la morte del militare.

La concessione può essere fatta di ufficio, o su domanda della famiglia, purchè tale domanda sia presentata non oltre un anno dalla morte del militare.

Art. 20.

L'invio dei militari in licenza di convalescenza è subordinato alla condizione che le famiglie dei militari stessi abbiano la possibilità di provvedere al loro sostentamento, ed alle cure necessarie. Ciò sarà dimostrato da apposito certificato, che sarà chiesto dalla Direzione dell'ospedale al sindaco del Comune ove risiede la famiglia del militare da sottoporsi a rassegna.

Art. 21.

La determinazione del direttore dell'ospedale militare marittimo deve essere trascritta sull'apposita colonna di tutti e tre gli esemplari del foglio di proposta mod. 39 e munita della sua firma.

Di questi tre esemplari, uno sarà trasmesso, qualunque sia l'esito della rassegna, al Ministero della marina (Direzione centrale della sanita militare marittima); l'altro al Comando superiore del Corpo Reale Equipaggi Marittimi per l'esecuzione della determinazione stessa; il terzo esemplare dovrà essere conservato presso la segreteria della Direzione dell'ospedale.

L'esemplare da trasmettersi al Ministero dovrà essere corredato di tutti i documenti che si riferiscono alla rassegna.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

Regolam. per le rassegne
Art. 8)

N. .... di catalogo
(*Mod. 39*)

(1) . . . .

N. . . . . . . di matricola.

FOGLIO DI PROPOSTA A RASSEGNA.

DATI MATRICOLARI

di . . . . *figlio di* . . . .
e di . . . . *nato il* . . . . *19* . . .
a . . . . *Circondario di* . . . . *domiciliato a* . . . .
Circondario . . . .

CONNOTATI ED INSCRIZIONE MARITTIMA

Statura m. 1 e cent.	Capelli colore.............	Sa leggere ....
Corporatura................	id. forma.............	Sa scrivere ....
Pelle colore	id. foltezza............	Professione ....
Occhi iride.................	Segni particolari............	Inscritto fra la gente di mare di ...... categoria nel Compartimento di .... N. ....
POSIZIONE CIVILE DEL MILITARE		

All'atto dell'arruolamento: Ammogliato con .... Vedovo ....
.... (con o senza figli) ....

In servizio: Ha contratto matrimonio con ....

ARRUOLAMENTO, SERVIZIO, PROMOZIONI, ALTRE VARIAZIONI MATRICOLARI

	Data

(1) Ospedale, Deposito, Distaccamento C. R. E. M., ecc.

CAMPAGNA, AZIONI DI MERITO, DECORAZIONI, FERITE, LESIONI, FRATTURE MUTILAZIONI IN GUERRA O IN SERVIZIO

A .... *addì* .... 192....

IL RESPONSABILE ALLA MATRICOLA

DICHIARAZIONE MEDICA IN BASE ALLA QUALE SI PROPONE A RASSEGNA
(Articolo 8)

.... *addì* .... 192....

IL MEDICO PROPONENTE

V. IL COMANDANTE

DICHIARAZIONE DEGLI UFFICIALI MEDICI DESIGNATI ALLA RASSEGNA
(Articolo 10)

A .... *addì* .... 192....

GLI UFFICIALI MEDICI

Il .... MEDICO Il .... MEDICO

Proposte di gratificazioni (art. 16), eventuali reclami amministrativi e dichiarazione del direttore dell'ospedale di aver data comunicazione al rassegnando della determinazione pronunciata (art. 13)	Determinazione del Direttore dell'ospedale militare marittimo (art. 13)
	A .... *addì* .... 192.. IL DIRETTORE DELL'OSPEDALE

EVENTUALI DETERMINAZIONI DEL MINISTERO

Roma, lì .... 192...

L'ISPETTORE GENERALE E DIRETTORE CENTRALE
DELLA SANITÀ MILITARE MARITTIMA

DIREZIONE DELL'OSPEDALE MILITARE MARITTIMO DI ....

N. .... di protocollo Allegati ....

Si trasmette

Al Ministero della Marina - Direzione centrale di sanità
ROMA

Al Comando Superiore del C. R. E. M.
SPEZIA

giusta il paragrafo 21 Regolamento per le rassegne ....
.... N. ....

A .... *addì* .... 19...

IL DIRETTORE DELL'OSPEDALE M. M.

Numero di pubblicazione 1003.

REGIO DECRETO 17 marzo 1927, n. 649.

Fusione della Cassa di risparmio di Massalombarda con quella di Ravenna ed approvazione della relativa convenzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), sull'ordinamento delle Casse di risparmio;

Veduto il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, che porta modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei monti di pietà di prima categoria;

Vedute le deliberazioni dell'assemblea dei soci della Cassa di risparmio di Massalombarda, in data 1° settembre 1926, del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Ravenna, in data 17 settembre 1926, dell'assemblea dei soci della Cassa di risparmio di Ravenna, in data 30 ottobre 1926, e la convenzione stipulata fra le due suddette Casse di risparmio, in data 21 dicembre 1926, per la fusione della Cassa di risparmio di Massalombarda con la Cassa di risparmio di Ravenna;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Cassa di risparmio di Massalombarda è fusa con la Cassa di risparmio di Ravenna ed è approvata l'annessa convenzione, composta di dodici articoli, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 49. — FERRETTI.

Convenzione fra la Cassa di risparmio di Ravenna e la Cassa di risparmio di Massalombarda per l'attuazione della fusione dei due istituti.

Fra il signor Cherubino Ghigi fu Francesco, quale presidente della Cassa di risparmio di Ravenna ed in rappresentanza della medesima, come da delibera del Consiglio d'amministrazione in data 13 dicembre 1926, n. 585, ed i signori rag. cav. Alfredo Mondini di Carlo e Tossani Gianddidio fu Giuseppe quali legali rappresentanti della Cassa di risparmio di Massalombarda, a ciò delegati con deliberazione del Consiglio d'amministrazione in data 4 novembre 1926, in adempimento delle deliberazioni dell'assemblea dei soci della Cassa di risparmio di Massalombarda, in data 1° settembre 1926, del Consiglio d'amministrazione della Cassa di risparmio di Ravenna, in data 17 settembre 1926, e dell'assemblea dei soci della Cassa di risparmio di Ravenna, in data 30 ottobre 1926, ed allo scopo di dare piena attuazione alla deliberata fusione della Cassa di risparmio di Massalombarda con la Cassa di risparmio di Ravenna, si conviene quanto segue:

1. — Le operazioni di fusione avranno inizio dal giorno successivo a quello in cui sarà pubblicato il Regio decreto che autorizzi la fusione e sotto l'osservanza delle disposizioni della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), del regolamento 21 gennaio 1897, n. 43, e del R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2413, nonchè di tutte le norme e condizioni che fossero stabilite dal decreto di fusione o dal superiore Ministero dell'economia nazionale.

2. — Nel giorno sopraindicato, e previa notifica al pubblico dell'avvenuta fusione e dell'inizio delle operazioni relative, la Cassa di risparmio di Massalombarda cesserà dal compiere operazioni, sia di deposito che di investimento e di ogni altra specie, e la Cassa di risparmio di Ravenna, a mezzo di una propria succursale che verrà aperta nei locali stessi della Cassa di risparmio di Massalombarda, inizierà le operazioni.

3. — Tutti i depositi, di ogni categoria, esistenti nel giorno anzidetto presso la Cassa di risparmio di Massalombarda verranno trasferiti, nella loro integrale entità, interessi compresi, nella parte passiva del bilancio della Cassa di risparmio di Ravenna, la quale provvederà al ritiro graduale dei titoli rappresentativi dei depositi della Cassa di risparmio di Massalombarda ed alla loro sostituzione con proprî titoli dei depositi od al pagamento, secondo la richiesta del depositante.

4. — La Cassa di risparmio di Ravenna provvederà a rimborsare agli azionisti della Cassa di risparmio di Massalombarda l'importo nominale delle azioni da essi versate.

5. — Tutte le attività della Cassa di risparmio di Massalombarda verranno cedute alla Cassa di risparmio di Ravenna e trasferite nella parte attiva del bilancio della medesima come segue:

i titoli pubblici al portatore, di proprietà della Cassa di risparmio di Massalombarda, saranno ceduti mediante semplice tradizione, al prezzo ad essi attribuito nel bilancio 31 dicembre 1925 della Cassa di risparmio di Massalombarda, ed al prezzo d'acquisto per i titoli comperati nel 1926;

il fabbricato di proprietà della Cassa di risparmio di Massalombarda, adibito a sede e ad uffici della Cassa stessa in Massalombarda, verrà alienato, con ogni sua pertinenza e col mobilio e casseforti in esso contenute, alla Cassa di risparmio di Ravenna, per il prezzo complessivo di L. 35,100, risultante dal bilancio 1925;

i mutui ipotecari, i mutui chirografari ad enti, i crediti in conto corrente, le compartecipazioni ed i crediti di ogni natura, risultanti dal bilancio e dall'inventario che verrà redatto al giorno stabilito dal paragrafo 1°, in concorso fra i rappresentanti delegati dei Consigli d'amministrazione dei due Istituti, saranno ceduti dalla Cassa di risparmio di Massalombarda alla Cassa di risparmio di Ravenna con regolare atto di cessione, per il loro valore effettivo, originario o residuale, più gli interessi maturati ed ogni altro accessorio, insieme con le garanzie reali o personali di cui siano provvisti;

le cambiali in portafoglio, di proprietà della Cassa di risparmio di Massalombarda, esistenti al giorno della fusione e risultanti dall'inventario di cui sopra, saranno girate regolarmente alla Cassa di risparmio di Ravenna; le cambiali esistenti come sopra all'incasso per conto di terzi, saranno girate per l'incasso alla Cassa di risparmio di Ravenna;

i contanti, cedole ed altri valori liquidi esistenti in cassa al giorno della fusione verranno consegnati e trasferiti, per il loro importo effettivo, alla Cassa di risparmio di Ravenna, previa redazione di apposita distinta;

i titoli e valori di terzi esistenti presso la Cassa di risparmio di Massalombarda, per custodia, per garanzia o per cauzioni, verranno presi in consegna, per il loro importo nominale o dichiarato, dalla Cassa di risparmio di Ravenna, la quale assumerà a suo carico tutte le responsabilità che erano proprie della Cassa di risparmio di Massalombarda verso i terzi depositanti.

6. — Il Consiglio d'amministrazione della Cassa di risparmio di Ravenna, a suo insindacabile giudizio, compilerà un elenco delle cambiali, dei crediti in sofferenza e dei crediti di ogni altra natura appartenenti alla Cassa di risparmio di Massalombarda che esso riterrà di impossibile o dubbia esigibilità. Tali crediti, il cui importo complessivo non potrà in ogni caso superare l'ammontare dei fondi di riserva della Cassa di risparmio di Massalombarda, non saranno trasferiti e ceduti alla Cassa di risparmio di Ravenna, ma verranno da questa amministrati per conto della cessata Cassa di risparmio di Massalombarda e sotto la vigilanza di una Commissione di tre membri nominata dal Consiglio d'amministrazione della medesima. Trascorso un anno dalla data del decreto di fusione, quei crediti che fossero risultati assolutamente inesigibili saranno passati a perdita e dedotti dall'ammontare dei fondi di riserva della Cassa di risparmio di Massalombarda.

7. — L'importo dei fondi di riserva che risulterà dopo le detrazioni di cui al paragrafo precedente, verrà erogato in opere di beneficenza o di pubblica utilità della comunità di Massalombarda, in base agli articoli 46 e 49 dello statuto della Cassa di risparmio di Massalombarda e delle disposizioni di legge.

8. — La Cassa di risparmio di Massalombarda si impegna a stipulare a parte apposita convenzione per la cessione alla Cassa di risparmio di Ravenna, previa adesione del comune di Massalombarda ed autorizzazione del Regio prefetto e del Regio intendente di finanza di Ravenna, dell'Esattoria-tesoreria dei comuni di Massalombarda e Sant'Agata sul Santerno, assunta per il decennio 1923-1932 dalla Cassa di risparmio di Massalombarda, alle condizioni tutte risultanti dai contratti di assunzione.

9. — La Cassa di risparmio di Ravenna assumerà alle proprie dipendenze il personale della Cassa di risparmio di Massalombarda e nominato in pianta stabile, assicurando al medesimo un trattamento non inferiore, in ogni caso, a quello stabilito dai regolamenti e dalle deliberazioni della Cassa di risparmio di Massalombarda. Tale obbligo non si intende esteso al personale straordinario ed avventizio, per il quale la Cassa di risparmio di Ravenna si riserva ogni facoltà sia di continuazione che di cessazione del servizio, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge sull'impiego privato. La gestione dei fondi di previdenza del personale verrà trasferita alla Cassa di risparmio di Ravenna. I fondi di previdenza verranno integrati con una quota di L. 30,000 circa da prelevarsi dal fondo di riserva della Cassa di risparmio di Massalombarda.

10. — Dalla data del decreto di fusione il Consiglio d'amministrazione della Cassa di risparmio di Massalombarda, come pure l'assemblea dei soci, cesseranno dalle proprie funzioni amministrative e non potranno riunirsi se non per deliberare intorno ad atti inerenti all'esecuzione del decreto di fusione od intorno alle erogazioni dei fondi di cui agli articoli 46 e 49 dello statuto.

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa di risparmio di Ravenna procederà alla nomina di una Commissione di vigilanza sulla filiale di Massalombarda, scegliendo di preferenza i componenti fra i soci azionisti della cessata Cassa di risparmio di Massalombarda, fino a quando ciò sarà possibile.

11. — Il Consiglio d'amministrazione della Cassa di risparmio di Ravenna proporrà alla propria assemblea dei soci, dopo emanato il decreto di fusione ed in relazione ai posti che si rendessero vacanti, la nomina di alcuni cospicui cittadini di Massalombarda a soci della Cassa di risparmio di Ravenna.

12. — La Cassa di risparmio di Massalombarda riconosce che la Cassa di risparmio di Ravenna ha già accolto e dato principio d'esecuzione ai voti espressi dall'assemblea dei soci della Cassa di risparmio di Massalombarda riguardanti la concessione di un mutuo al comune di Massalombarda e di una sovvenzione alla Società « Massalombarda » per la produzione di conserve alimentari.

Per l'osservanza di quanto sopra le parti si firmano.

Ravenna, 21 dicembre 1926.

C. GHIGI.
ALFREDO MONDINI.
GIANDIDIO TOSSANI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione **1004.**

REGIO DECRETO-LEGGE 12 maggio 1927, n. 723.
Cittadinanza dei pertinenti al territorio di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, col quale è stato approvato l'accordo fra l'Italia ed il Regno dei Serbi Croati e Sloveni sottoscritto a Roma li 27 gennaio 1924, relativo all'annessione di Fiume all'Italia, convertito nella legge 10 luglio 1925, n. 1512;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta l'urgente e assoluta necessità di regolare lo stato di cittadinanza dei pertinenti al territorio annesso al Regno col Regio decreto-legge predetto nonchè delle persone in esso residenti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e col Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Acquistano di pieno diritto la cittadinanza italiana, in quanto non abbiano, spontaneamente o in virtù dei Trattati di pace, conseguita una cittadinanza diversa, le persone maggiori di 18 anni:

a) che in data 3 novembre 1918 godevano la pertinenza al comune di Fiume con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1910, acquistata non in dipendenza della loro carica, in quanto dette persone o i loro genitori abbiano od abbiano avuto la residenza nella parte del territorio di Fiume annesso all'Italia o in altra località del Regno;

b) che godono la pertinenza a Fiume da una data posteriore al 1° gennaio 1910, oppure in dipendenza della loro carica, in quanto però le stesse, se non avessero acquistata tale pertinenza, sarebbero divenuti cittadini italiani di pieno diritto in base agli articoli 70 e 71 del Trattato di pace di San Germano;

c) che prima di acquistare la pertinenza a Fiume godevano della cittadinanza italiana e ciò anche qualora nei riguardi di dette persone fosse stato emanato un provvedimento d'inibizione del riacquisto della naturalità italiana a norma del penultimo comma dell'art. 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555.

Art. 2.

Acquistano del pari la cittadinanza italiana di pieno diritto le persone maggiori di 18 anni, le quali in data 3 novembre 1918 godevano della pertinenza al comune di Castua con decorrenza anteriore al 24 maggio 1915, non per ragioni del loro ufficio, in quanto dette persone siano nate nel territorio di quelle frazioni di detto Comune che col R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono state annesse all'Italia e in quanto tali persone o i loro genitori risiedano od abbiano risieduto nel territorio delle suddette frazioni od in altra località del Regno.

Art. 3.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il comune di Fiume compilerà e pubblicherà un elenco delle persone che si trovano nelle condizioni di cui ai precedenti articoli.

Entro un mese dal giorno della pubblicazione dell'elenco ogni interessato potrà presentare reclamo in iscritto per omessa od errata iscrizione che lo riguardi.

Sui reclami deciderà il Comune e, in seconda istanza, su ricorso da presentarsi entro 15 giorni dalla notificazione della determinazione, il Prefetto di Fiume.

Contro la decisione del Prefetto con cui venga negato il riconoscimento dell'acquisto di pieno diritto della cittadinanza italiana, non è ammesso ulteriore ricorso, salvo agli interessati il diritto di adire la via giudiziaria.

Art. 4.

Coloro che in base agli articoli 1 e 2 del presente decreto acquistano di pieno diritto la cittadinanza italiana, ma differiscono per razza e lingua dalla maggioranza della popolazione di Fiume, potranno, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, declinare l'acquisto della naturalità italiana mediante analoga dichiarazione scritta da presentarsi al Prefetto di Fiume.

Gli interessati dovranno dimostrare di non essere italiani per razza e lingua mediante analoga attestazione da rilasciarsi loro dal comune di Fiume in base ai dati risultanti dall'ultimo censimento e dai registri di pertinenza.

Sull'accoglimento o meno di tali dichiarazioni decide, in via definitiva, il Prefetto dandone comunicazione ai dichiaranti nonchè al comune di Fiume per la cancellazione di coloro la cui dichiarazione sarà stata accolta dall'elenco dei cittadini italiani di pieno diritto.

Art. 5.

Il riacquisto della cittadinanza italiana di pieno diritto, giusta l'art. 1 lettera *c*) del presente decreto, dovrà dal comune di Fiume essere comunicato all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui fu precedentemente iscritta la perdita della cittadinanza italiana, per la opportuna annotazione nei registri di cittadinanza.

Art. 6.

Le persone maggiori di 18 anni, pertinenti a Fiume da un'epoca posteriore al 1° gennaio 1910 oppure in dipendenza della loro carica, in quanto le stesse non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 1 del presente decreto, e così pure le persone pertinenti a Fiume che non risiedono o non hanno risieduto esse stesse o i loro genitori nella parte del territorio di Fiume attribuito all'Italia nè in altra località del Regno, ed infine i pertinenti al comune di Castua che non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2 del presente decreto, ma che risiedono, od hanno risieduto essi stessi o i loro genitori nel territorio delle frazioni di detto Comune annesse all'Italia o in altra località del Regno, possono presentare al Prefetto di Fiume dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana.

Possono del pari presentare dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana coloro che hanno, durante la guerra, prestato servizio militare nel Regio esercito, nella Regia marina e nella Regia aeronautica oppure, dopo l'armistizio, nelle Legioni dannunziane, anche se nei riguardi di dette persone non sussistano le condizioni stabilite dal precedente comma.

La dichiarazione in parola deve essere presentata entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, se l'interessato risiede entro i nuovi confini del Regno, ed entro un anno dalla stessa data se risiede all'estero.

Il Prefetto di Fiume decide in merito con la facoltà di accogliere o respingere le dichiarazioni stesse.

Contro la decisione negativa del Prefetto è ammesso il ricorso al Ministero dell'interno entro 15 giorni dalla notificazione della determinazione prefettizia.

Il Ministero dell'interno decide definitivamente in merito, dopo sentito il Consiglio di Stato.

Art. 7.

Tutti i provvedimenti definitivi di riconoscimento della cittadinanza italiana in seguito ad elezione ai sensi del precedente art. 6, saranno comunicati dal Prefetto di Fiume a quell'ufficio dello stato civile per la trascrizione nei registri di cittadinanza.

Art. 8.

Le persone non pertinenti a Fiume, ma ivi residenti, potranno conseguire la cittadinanza italiana in base alla legge 13 giugno 1912, n. 555, con la riserva contenuta nell'articolo 1 del R. decreto 7 giugno 1923, n. 1245, esteso al territorio di Fiume col R. decreto 30 marzo 1924, n. 351.

Art. 9.

Le donne maritate seguiranno la cittadinanza del marito ed i figli minori di 18 anni all'entrata in vigore del presente decreto, quella dei genitori o del genitore esercente la patria podestà.

Art. 10.

Per le vedove e le divorziate si prenderà in considerazione la pertinenza che avevano durante il matrimonio, a meno che non ne abbiano acquistata una propria dopo lo scioglimento del vincolo matrimoniale.

Art. 11.

Gli orfani, i figli di ignoti, gli incapaci e gli assenti saranno rappresentati in ogni atto a cui si riferiscono le presenti norme dal tutore o dal curatore, il quale potrà anche eleggere o declinare, in loro nome, la cittadinanza italiana.

Art. 12.

Le dichiarazioni di elezione della cittadinanza di cui all'art. 6 del presente decreto devono essere corredate dei seguenti documenti:

1° atto di nascita del richiedente;

2° certificato sulla situazione di famiglia;

3° certificato di pertinenza al comune di Fiume o a quello di Castua indicante la data ed il titolo di acquisto della pertinenza;

4° certificato relativo alla residenza attuale, eventualmente a quella precedente, avuta a Fiume o a Castua dal richiedente stesso o dai suoi genitori.

Le persone che non risiedono e non hanno mai risieduto ed i cui genitori non risiedono e non hanno mai risieduto nel territorio annesso all'Italia in virtù del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, dovranno inoltre dichiarare il Comune nel quale hanno stabilito o intendono stabilire la propria residenza o il proprio domicilio o presso il quale desiderano essere iscritti nei registri dello stato civile.

Art. 13.

L'acquisto della cittadinanza italiana ai termini del presente decreto ha piena efficacia agli effetti della legge 13 giugno 1912, n. 555, dalla data dell'annessione di Fiume all'Italia.

Art. 14.

I reclami, i ricorsi, le dichiarazioni ed ogni altro atto relativo all'acquisto della cittadinanza italiana a norma del presente decreto sono esenti da qualsiasi imposta, tassa, o altro diritto.

Art. 15.

Le persone giuridiche, comprese le società commerciali, che hanno la sede principale a Fiume ed i cui atti di costituzione sono trascritti nei registri delle competenti autorità di Fiume, sono considerate italiane.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore con la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 260, *foglio* 121. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1005.**

REGIO DECRETO 21 aprile 1927, n. **718.**

Inquadramento delle imprese cooperative agli effetti sindacali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto l'art. 8 del R. decreto legislativo 1° luglio 1926, n. 1130, e l'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1926, n. 2288;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Ministro per le corporazioni, di concerto col Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, e col Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le associazioni di imprese cooperative, costituite a norma dell'art. 8 del R. decreto legislativo 1° luglio 1926, numero 1130, costituiscono Federazioni nazionali di categoria. Tali Federazioni devono aderire alle Confederazioni sindacali nazionali delle imprese similari a norma dell'articolo 34, secondo capoverso, del Regio decreto predetto, agli effetti della disciplina giuridica del contratto di lavoro.

Il Ministro per le corporazioni provvede direttamente al riconoscimento di tali Federazioni ed alla conferma della nomina dei loro dirigenti.

Art. 2.

Nel campo cooperativo l'Ente nazionale della cooperazione, istituito col R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, fermo restando quanto è disposto dall'art. 4 di detto decreto, esercita, nei confronti delle imprese aderenti, rispetto ai còmpiti di assistenza, istruzione ed educazione, di incoraggiamento e perfezionamento della produzione preveduti dall'art. 1, n. 2, e dall'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, tutte le funzioni spettanti per legge, per regolamento e per statuto alle Confederazioni nazionali.

Un rappresentante della Federazione nazionale della categoria interessata, designato dall'Ente nazionale della cooperazione, farà parte dei Consigli di ciascuna delle Corporazioni previste dall'art. 46 del regolamento 1° luglio 1926.

Un rappresentante dell'Ente nazionale della cooperazione farà parte del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Art. 3.

Per quanto si attiene alle imprese cooperative di cui al precedente art. 2, il Ministro per le corporazioni può affidare all'Ente nazionale della cooperazione l'esercizio delle facoltà spettanti agli organi corporativi a termini dell'art. 44 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il Ministro per le corporazioni nominerà un suo rappresentante nel Consiglio direttivo dell'Ente, lo statuto del quale sarà approvato di concerto con esso Ministro.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 aprile 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 116. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1006.

REGIO DECRETO 14 aprile 1927, n. 719.

Dichiarazione di monumento nazionale della Chiesa di San Gervasio, in Mondolfo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Volendo che la Chiesa di S. Gervasio in Mondolfo, singolare monumento d'architettura romanica, sia particolarmente conservata all'ossequio nazionale, oltre che tutelata come edificio d'importante interesse storico ed artistico;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Chiesa di S. Gervasio in Mondolfo è dichiarata monumento nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 117. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1007.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 aprile 1927, n. 722.

Facoltà al Ministero dell'aeronautica di procedere alla nomina a sottotenente di complemento nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica, di sottufficiali piloti in possesso di speciali requisiti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Commissariale 19 dicembre 1923;

Visto il decreto Commissariale 5 marzo 1924;

Visto il decreto Commissariale 24 agosto 1924 sulla costituzione del Corpo equipaggi della Regia aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1925, n. 1150;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata l'urgenza e la necessità di coprire in parte i ruoli della categoria ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' data facoltà al Ministero dell'aeronautica di procedere per tutto l'anno 1927, in deroga ad ogni altra disposizione, alla nomina a sottotenente di complemento nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica di sottufficiali piloti — che ne facciano domanda — i quali:

a) siano in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, o di altro titolo equipollente;

b) siano in servizio effettivo nella Regia aeronautica per arruolamento contratto precedentemente alla data del presente decreto;

c) non abbiano superato alla suddetta data il 30° anno di età.

La nomina di cui sopra è subordinata al parere favorevole delle autorità gerarchiche ed al compimento, con esito favorevole, di un corso di istruzione tecnico-professionale della durata non inferiore a tre mesi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 aprile 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1927 - Anno V,
Atti del Governo, registro 260, foglio 120. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1008.

REGIO DECRETO 28 aprile 1927, n. 697.

Dichiarazione di fuori corso dei francobolli per pacchi già da centesimi 5 soprastampati col valore di L. 1.50.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Riconosciuto opportuno di stabilire il termine di validità del francobollo per pacchi già da centesimi 5 e soprastampato col valore di L. 1.50, in conseguenza dell'istituzione del servizio speciale di cui al R. decreto 8 febbraio 1923, n. 578;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I francobolli per pacchi già da centesimi 5 soprastampati col valore di L. 1.50 sono dichiarati fuori corso di validità dal 1° luglio 1927 e sono ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, fino al 30 giugno 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 93. — FERRETTI.

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1927.
Autorizzazione ad esercitare nel Regno la mediazione per il collocamento di rischi assicurativi all'estero alla Società anonima « Nuova Italia » con sede in Genova.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Visto il decreto Ministeriale 21 agosto 1925, col quale la Società anonima « Nuova Italia » con sede in Genova, venne autorizzata all'esercizio della mediazione per il collocamento di rischi assicurativi all'estero;
Vista la deliberazione in data 26 gennaio 1927, della predetta Società di esercitare la mediazione nell'assicurazione pei vari rami danni;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima « Nuova Italia », con sede in Genova, è autorizzata ad esercitare nel Regno la mediazione per il collocamento di rischi assicurativi all'estero. La concessione ha la durata di anni due decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed è subordinata, sotto pena di decadenza, alla osservanza delle vigenti norme legislative e regolamentari e delle condizioni stabilite negli articoli seguenti.

Art. 2.

I rischi possono essere collocati in assicurazione soltanto presso la Corporazione del Lloyd's di Londra.
Resta vietato, senza eccezione alcuna, la copertura di rischi all'estero presso altre compagnie o altri enti.
Agli assicurati debbono essere, in ogni caso, consegnate le polizze originali rilasciate dalla detta Corporazione del Lloyd's.

Art. 3.

La cauzione di cui al citato Regio decreto resta fissata, fino a disposizione contraria, nella somma di effettive lire 200,000.

Art. 4.

Per i contratti di assicurazione collocati presso il Lloyd's di Londra, ai termini dell'autorizzazione di cui al presente decreto, i registri ed i repertori prescritti dall'art. 50 del regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e dal testo unico delle leggi tributarie sulle assicurazioni, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, modificato con R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258, debbono essere sempre tenuti distinti da quelli riferentisi ad altre operazioni assicurative eventualmente compiute dall'impresa.

Roma, addì 15 aprile 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: BISI.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1927.
Secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Belluno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'elenco delle acque pubbliche per la provincia di Belluno, approvato con R. decreto 10 marzo 1904;
Visto l'elenco suppletivo approvato con R. decreto 5 novembre 1909;
Visto il secondo elenco suppletivo, compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici, in seguito all'inclusione nella Provincia predetta dei comuni di Pieve di Livinallongo, Colle S. Lucia e Cortina d'Ampezzo, per comprendere tra le acque pubbliche i corsi d'acqua scorrenti nel territorio dei Comuni sopra indicati, e cioè i torrenti Cordevole e Boite coi loro affluenti e sotto affluenti;
Ritenuto che su tale 2° elenco suppletivo è stata compiuta la regolare istruttoria, a termini di legge, senza dar luogo a presentazione di opposizioni;
Considerato che i corsi d'acqua di cui all'elenco stesso, hanno i caratteri occorrenti per essere iscritti fra le acque pubbliche;
Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici emesso in adunanza del 29 dicembre 1926;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Belluno, giusta l'unito esemplare, vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Lo stesso Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

2° Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Belluno.

N. B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
59	Torrente Cordevole e lago di Alleghe, inf. n. 24.	Piave	Rocca Pietore, Alleghe, Santa Giustina, Sospirolo, Sedico, Agordo, Taibon, Cencenighe, San Tommaso, Rivamonte, La Valle, Colle Santa Lucia, Pieve di Livinallongo	Dallo sbocco alle sorgenti presso il passo di Pordoi.
59_1	Rio da Ghe, inf. n. 59.	Cordevole	Pieve di Livinallongo	Dallo sbocco alle sorgenti.
59_2	Rio Ornella, inf. n. 59.	Id.	Id.	Id.
59_3	Val di Pestort, inf. numero 59.	Id.	Id.	Id.
59_4	Rio Colvesco, inf. n. 59.	Id.	Id.	Id.
59_5	Rio Boè, inf. n. 59.	Id.	Id.	Id.
59_6	Rio Campolongo, inf. numero 59.	Id.	Id.	Id.
59_7	Ru di Mont, inf. n. 59.	Id.	Id.	Id.
59_8	Rio Setraza, inf. n. 59.	Id.	Id.	Id.
59_9	Rio Chiesa, inf. n. 59.	Id.	Id.	Id.
59_{10}	Rio d'Andraz, rio di Castello e rio Valparolo, inf. n. 59.	Id.	Id.	Id.
59_{11}	Rio Pontescuro, inf. numero 59-10.	Rio d'Andraz	Id.	Id.
59_{12}	Rio Fratta, inf. n. 59-10.	Id.	Id.	Id.
59_{13}	Ru da Porta, inf. n. 59-10.	Id.	Id.	Id.
59_{14}	Val di Grevole, inf. numero 59-10.	Id.	Id.	Id.
59_{15}	Rio Pignazza, Valle Scura, inf. n. 59.	Cordevole	Pieve di Livinallongo, Colle S. Lucia	Id.
98_1	Rio Rovei, inf. n. 98.	Fiorentina	Colle S. Lucia	Id.
98_2	Rio Pavia, inf. n. 98.	Id.	Id.	Id.
99	Torrente Codalunga, inf. n. 98.	Id.	Selva, Colle S. Lucia	Id.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
151	Torrente Boite, inf. numero 24.	Piave	Perarolo, Valle, Vodo, Borca, San Vito del Cadore, Cortina d'Ampezzo	Dallo sbocco alle sorgenti.
151_1	Val Dortie, inf. n. 151.	Boite	Cortina d'Ampezzo	Id.
151_2	Torrente Federa, inf. n. 151.	Id.	Id.	Id.
151_3	Rio Costeana, inf. n. 151.	Id.	Id.	Id.
151_4	Val Cernera, inf. numero 151-3.	Rio Costeana	Id.	Id.
151_5	Rio Gatto, inf. n. 151.	Boite	Id.	Id.
151_6	Val di Fiorenza, inf. numero 151.	Id.	Id.	Id.
151_7	Rio Travenauzes, inf. n. 151.	Id.	Id.	Id.
151_8	Acqua di Campo Croce e rio Boite, inf. n. 151.	Id.	Id.	Id.
151_9	Val di Mezzo, inf. numero 151-8.	Acqua di Campo Croce	Id.	Id.
151_{10}	Rio dei tre Monti, inf. n. 151-8.	Boite	Cortina d'Ampezzo	Id.
151_{11}	Rio Felijon, Ru Freddo, inf. n. 151.	Ru Freddo	Id.	Id.
151_{12}	Rio Gottres, inf. numero 151-11.	Rio Boite	Id.	Id.
151_{13}	Rio Bosco, inf. n. 151-11.	Rio Felijon	Id.	Id.
151_{14}	Rio Raiova, inf. n. 151.	Boite	Id.	Id.
151_{15}	Rio Bigontina, inf. numero 151.	Id.	Id.	Id.
151_{16}	Valle Orita, inf. n. 151.	Id.	Id.	Id.
170_1	Rio Rudevel o torrente Valbona, inf. n. 170.	Ansiei	Id.	Id.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
GIURIATI.

REGIO DECRETO 31 marzo 1927.

Modificazione della tabella 5ª annessa al testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, nella parte riguardante la località designata per le nuove edificazioni dell'abitato di Comerconi, frazione del comune di Nicotera.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Ritenuto che in accoglimento dei voti espressi dalla popolazione di Comerconi, frazione del comune di Nicotera, il provveditore alle opere pubbliche della Calabria ha proposto di modificare la tabella 5ª, annessa al citato testo unico 19 agosto 1917, nella parte riguardante la località designata per le nuove edificazioni nel suddetto abitato di Comerconi, sostituendo ad essa altra più vicina all'abitato stesso e più idonea alla fabbricazione;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 9 maggio 1920, n. 665;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nella tabella 5ª annessa al testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, all'indicazione della località designata per le nuove edificazioni dell'abitato di Comerconi, frazione del comune di Nicotera, è sostituita la seguente:

« Piano presso la strada comunale di allacciamento della frazione Comerconi alla provinciale Nicotera-Monteleone, denominato « Torro-Lenza ».

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota n. 119 del 13 maggio 1927 ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 aprile 1927, n. 584 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1927) che aumenta il limite massimo del prezzo di vendita al pubblico dei sigari comuni forti.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche di atti internazionali.

Il giorno 16 maggio 1927, ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche dell'Atto addizionale agli accordi commerciali in vigore fra il Regno d'Italia e la Repubblica Francese, e al relativo protocollo di firma, sottoscritti in Roma tra l'Italia e la Francia il 29 maggio 1926, nonchè all'Accordo per i rottami di ferro, firmato alla stessa data (29 maggio 1926) e alle seguenti note scambiate fra i rappresentanti degli Stati anzidetti:

1° Note in data di Roma, 29 maggio 1926, relative all'assimilazione dei vini;

2° Note in data di Roma, 29 maggio 1926, relative all'applicazione della nomenclatura doganale;

3° Note in data di Roma, 29 maggio 1926, relative al contingente dei liquori italiani ammessi all'importazione in Francia;

4° Note in data di Parigi, 14 agosto 1926, relative all'aumento del 30 per cento della tariffa doganale francese.

Gli atti internazionali anzidetti sono stati messi in esecuzione nel Regno col R. decreto-legge 6 marzo 1927, n. 462, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1927.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 18 maggio 1927 - Anno V

Francia	71.38	Oro	352.93
Svizzera	352.87	Belgrado	32.30
Londra	88.942	Budapest (pengo)	3.22
Olanda	7.36	Albania (Franco oro)	356 —
Spagna	321.43	Norvegia	4.73
Belgio	2.56	Svezia	4.91
Berlino (Marco oro)	4.35	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	2.59	Danimarca	4.80
Praga	54.34	Rendita 3,50 %	63.60
Romania	11.65	Rendita 3,50 % (1902)	57 —
Russia (Cervonetz)	96 —	Rendita 3 % lordo	38.325
Peso argentino oro	17.64	Consolidato 5 %	77.20
Peso argentino carta	7.76	Obbligazioni Venezie 3,50 %	63.40
New York	18.291		
Dollaro Canadese	18.37		